



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANDELLI e D’AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Modifiche all’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci.

Un parere ministeriale, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia.

Si ritiene, tuttavia, che l'ipotizzato conflitto di interessi non possa verificarsi con

le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa.

Tra queste, le professioni sanitarie infermieristiche e quelle riabilitative di fisioterapista, ortottista - assistente di oftalmologia e podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'area tecnico-diagnostica di tecnico audiometrista e nell'area tecnico-assistenziale quella di dietista e di tecnico ortopedico, di tecnico audioprotesista.

Queste professioni non andrebbero ricomprese nella previsione del citato articolo 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. - Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali».

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000.

